

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

Rep. n° ___/___

SCHEMA CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA E _____

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ.

L'anno Duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

a) Il **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA** - che di seguito sarà chiamato Ente Pubblico - (C.F. 80062710373), rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, Direttore dell'Area _____, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ___ in data _____ - esecutiva;

b) _____ - che in seguito sarà chiamata Associazione - (C.F. _____), con sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art.11 D.lgs. n. 117/2017) n. iscrizione _____

(o, nelle more dell'operatività dello stesso)

Registro regionale dell'Emilia-Romagna n. iscrizione _____

rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di _____ dell'Associazione stessa:

PREMESSO CHE

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: *Stato, Regioni, Città metropolitane,*

Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) riconosce, all'art. 2, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il D.Lgs. 117/2017, all'art. 56, riconosce agli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e alle condizioni meglio specificate nell'articolo stesso. In relazione alla previsione di cui all'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale, in considerazione della proroga del termine entro cui gli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) devono ultimare le verifiche sulle organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sottoposte al procedimento di "trasmigrazione", si intende soddisfatto attraverso la data di iscrizione ad uno dei Registri regionali;
- rientra tra gli obiettivi e finalità dell'azione del Comune di Anzola dell'Emilia, come sancito nello Statuto comunale, in particolare l'art. 3, comma 1, punto i) *“ la socialità e l'identità comunitaria, promuovendo e sostenendo tutte le forme di solidarietà e reciproco sostegno tra le persone, valorizzando l'associazionismo e il volontariato secondo il principio di sussidiarietà, e valorizzando il privato sociale senza scopo di lucro nei propri settori di attività”*;
- l'Associazione si propone, sulla base della disponibilità di volontari, come previsto dall'art. 17

del citato D.Lgs. 117/2017, fra l'altro, di sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle relazioni, difendere e sviluppare le loro capacità conoscitive e attive, anche residue, orientarle all'esercizio della solidarietà, di promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione responsabile delle persone alla vita ed ai servizi della comunità locale, alla tutela, valorizzazione ed estensione dei beni comuni culturali ed ambientali;

Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto della convenzione)

Finalità della presente convenzione è il coordinamento e la disciplina dell'impegno dei volontari aderenti all'Associazione in attività integrativa di pubblico interesse nel territorio del Comune, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Ente Pubblico, volendo garantire alcuni servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione la collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dello stesso Ente Pubblico:

1. trasporto sociale effettuato con automezzi dell'Associazione, in coordinamento con il Servizio Sociale comunale, con le modalità meglio descritte al successivo art. 2;
2. attività presso la Biblioteca comunale consistenti in:
 - apertura, chiusura, accoglienza utenti e sorveglianza locali, con esclusione delle attività di reference e prestito bibliotecario, prevalentemente dal martedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle 14,00, senza la compresenza del personale bibliotecario;
 - apertura, chiusura, accoglienza utenti e sorveglianza locali, anche in orario di chiusura della Biblioteca, per garantire l'accesso alle sale studio;
 - attività di apertura, chiusura e sorveglianza locali durante le iniziative e/o gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale;

- attività di supporto nella sistemazione/conservazione patrimonio librario e preparazione materiale stampato.
- 3. accoglienza degli ospiti presso i locali adibiti a foresteria collocata al terzo piano della Casa Gialla in Piazza Giovanni XXIII;
- 4. gestione del progetto “Uso e riuso” presso la stazione ecologica e supporto nella sensibilizzazione alle buone pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti (es. distribuzione sacchetti dedicati).

ARTICOLO 2 (Trasporto sociale)

L'attività di trasporto sociale oggetto della presente convenzione, ai sensi del vigente regolamento comunale, si concretizza prevalentemente, ma non esclusivamente, nell'accompagnamento degli utenti presso il Centro Diurno Anziani; implica il prelevamento dell'utente presso la propria abitazione ed il suo accompagnamento presso la struttura; a richiesta, potrà essere attivato anche il servizio di riaccompagnamento a casa.

L'associazione garantisce che gli autoveicoli messi a disposizione dalla stessa per l'effettuazione del servizio di trasporto sociale siano adeguati alle specifiche esigenze del servizio stesso, in stato di efficienza e in regola con le norme per la circolazione stradale. L'Associazione si obbliga ad impiegare esclusivamente volontari in possesso dei requisiti di legge allo scopo dell'utilizzo previsto dalla presente convenzione nonché della patente necessaria alla guida.

In caso di temporanea e occasionale indisponibilità di propri automezzi, l'associazione può utilizzare gli automezzi assegnati al servizio di trasporto sociale e messi a disposizione dal Comune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare gli automezzi messi occasionalmente e temporaneamente a disposizione dal Comune con la massima cura e diligenza, esclusivamente per le finalità rientranti nella presente convenzione e nel regolamento comunale per il servizio di trasporto sociale.

L'Associazione adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose

cagionati da fatto od omissione della medesima o dei suoi volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Associazione risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale dal conducente dell'automezzo, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Comune, anche nel caso di utilizzo occasionale dei mezzi di proprietà comunale. Tutti gli oneri per le relative contravvenzioni, oltre alle spese, saranno a carico dell'Associazione, che deciderà se rivalersi sul conducente stesso. Qualora il Comune fosse chiamato in causa per il pagamento delle infrazioni al codice della strada, l'Associazione dovrà rimborsare l'importo di dette contravvenzioni oltre alle eventuali spese sostenute.

In applicazione del programma di riordino delle forme di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, ai sensi della Legge Regionale n. 12/2013, approvato con deliberazione consiliare del Comune di Anzola dell'Emilia n. 11/2014, il servizio di trasporto sociale, in particolare la gestione amministrativa, potrà essere oggetto di conferimento all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Seneca". L'Associazione si rende disponibile alla prosecuzione dell'attività di cui al presente punto anche a seguito dell'eventuale conferimento della relativa gestione amministrativa all'ASP "Seneca".

ARTICOLO 3 (Gestione delle attività)

L'Associazione si impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale in forma volontaria (da intendersi prestata in modo personale, spontaneo, gratuito ed offerta esclusivamente per fini di solidarietà), ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari residenti nel Comune stesso, anziani, portatori di handicap, giovani disoccupati, ecc., favorendo l'inserimento di suddette persone nel tessuto sociale del territorio.

All'inizio delle attività i Responsabili della gestione dei Progetti, individuati rispettivamente per l'Ente Pubblico nei responsabili di servizio cui farà capo ogni specifico intervento, e per

l'Associazione dei volontari nel Sig.r/Sig.ra _____, predispongono i programmi operativi per la realizzazione delle attività sopra elencate.

ARTICOLO 4 (Obblighi della Associazione)

Le persone che possono essere impegnate nelle attività di cui all'art. 1 sono tutti volontari iscritti all'Associazione in possesso delle cognizioni tecniche, pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente Pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opinioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche nel settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

ARTICOLO 5 (Obblighi di sicurezza)

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche impegnandosi inoltre a formare gli stessi al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s. m..

Il Comune garantisce, inoltre, che i volontari impegnati nell'apertura, chiusura e sorveglianza di locali comunali siano adeguatamente informati in relazione all'attivazione delle procedure da attuare in caso di emergenza e/o necessità di evacuazione.

A tal fine, l'Amministrazione Comunale si impegna, in ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008 e s. m., a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza.

L'Associazione adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della medesima o dei propri volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 6 (Assicurazioni)

L'Associazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività, oggetto della presente convenzione siano coperti da Assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 7 (Spese)

In base all'attività programmata, l'ente si impegna a rimborsare, come previsto dall'art. 56 del D.Lgs 117/2017, un importo stimato in euro 20.000,00 a copertura dei seguenti costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività di supporto oggetto della presente convenzione:

1. Spese rimborsate ai volontari dall'associazione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, così come previsto dal regolamento dell'associazione approvato in sede di C.D. il 21.12.2017;
2. Spese assicurative per i volontari, così come previsto, dall'art.18 del D. Lgs 117/2017;
3. Rimborsi chilometrici per i mezzi messi a disposizione dall'associazione per l'attività da espletare nella misura di 0,46 euro/km;

4. Quota parte delle spese generali di funzionamento sostenute dall'Associazione, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, imputabile direttamente all'attività. Per spese generali si intendono tutte quelle previste come voci a bilancio (a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le spese del personale dipendente, spese di formazione generale e di promozione; formazione specifica per la sicurezza dei volontari in relazione delle attività svolte; spese ordinarie d'ufficio: affitti, pulizie, manutenzione, acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature, assicurazioni, ad eccezione di quelle in favore dei Volontari, spese per consulenze , collaborazioni e tenuta contabilità; spese bancarie e oneri finanziari ecc..) con esclusione delle eventuali spese per quote di accantonamento. Le spese generali sono preventivamente determinate per criterio e tipologia.

5. Ogni altra spesa imputabile direttamente all'attività. Le somme impegnate verranno liquidate in quota mensile e nel corso dell'anno verranno fatte verifiche sull'andamento dell'attività.

Al termine di ogni anno, l'Associazione si impegna a trasmettere la rendicontazione dei servizi resi e delle spese sostenute per capitoli, come quanto previsto dai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

L'importo di rimborso andrà congruagliato in diminuzione e in aumento rispetto all'ipotesi di spesa iniziale.

La documentazione giustificativa di tutte le spese di cui sopra sarà a disposizione dell'Ente per presa visione, presso la sede dell'Associazione;

Le parti danno atto che i rimborsi spese spettanti alla Associazione sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in virtù di quanto previsto dall'art. 79 del D. Lgs 117/2017.

Trattandosi di rimborso a fronte di attività volontaristica svolta senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, l'erogazione di che trattasi non rientra nell'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm. ii..

ARTICOLO 8 (Attività di aggiornamento)

L'Ente Pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione che è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ARTICOLO 9 (Impegni del Comune)

Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro provinciale del volontariato, l'Ente Pubblico si impegna a consultare periodicamente l'organizzazione in occasione di manifestazioni ed attività che interessano in senso lato il mondo del volontariato.

Il Comune si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.

ARTICOLO 10 (Trattamento dati personali)

Ai fini della regolare esecuzione della convenzione, l'Associazione dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Anzola dell'Emilia.

In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l'Associazione, all'atto della sottoscrizione della convenzione, viene designata quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Anzola dell'Emilia e che il Designato del Trattamento che vi compete è il Direttore dell'Area Amministrativa e Innovazione. A seguito della designazione, l'Associazione dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in

materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l'Associazione, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto della convenzione e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al Comune. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ARTICOLO 11 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2025.

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente Pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli.

ARTICOLO 12 (Norme finali)

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131.

Atto letto, approvato e sottoscritto

p. Il COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Il Direttore dell'Area

(_____)

p. l'ASSOCIAZIONE

(_____)